

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

22.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE	PAG.	PAG.
<p>Missione:</p> <p>PRESIDENTE 179</p> <p>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</p> <p>Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli (Approvato dal Senato) (1696);</p> <p>ROSINI ed altri: Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli, alle loro Unioni regionali e nazionali ed ai Comitati economici (1179);</p> <p>ESPOSTO ed altri: Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli e al loro riconoscimento da parte delle Regioni (854);</p> <p>SALVATORE ed altri: Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori (678) 180</p> <p>PRESIDENTE 180, 194</p> <p>COMPAGNA 190</p> <p>DE LEONARDIS 180</p>	<p>ESPOSTO 182</p> <p>GATTI 185</p> <p>LOBIANCO 190</p> <p>ORLANDO 182, 193</p> <p>URSO SALVATORE 188</p> <p>VALENSISE 181, 182</p>	<p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 9,30.</p> <p>MORA, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">(È approvato).</p> <p style="text-align: center;">Missione.</p> <p>PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento, il deputato Pisoni è in missione per incarico del suo ufficio.</p>

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli (Approvato dal Senato) (1696), e delle proposte di legge: Salvatore ed altri: Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori (678); Esposto ed altri: Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli e al loro riconoscimento da parte delle regioni (854); Rosini ed altri: Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli, alle loro Unioni regionali e nazionali ed ai comitati economici (1179).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli », già approvato dal Senato nella seduta del 27 luglio 1977, e delle proposte di legge Salvatore ed altri: « Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori », Esposto ed altri: « Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli e al loro riconoscimento da parte delle regioni », Rosini ed altri: « Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli, alle loro Unioni regionali e nazionali ed ai comitati economici ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri, dopo una illustrazione del testo elaborato dall'apposito comitato ad opera del relatore Mora, ha avuto inizio la discussione sulle linee generali con l'intervento dell'onorevole Ianni.

DE LEONARDIS. Questo mio intervento non vuole essere causa di modifica dell'impostazione che è stata data al disegno di legge, ma un contributo per alcune riflessioni che ritengo importanti. Se è vero, come è vero, che scopo dell'attività legislativa è quello di disciplinare determinate materie in modo tale da consentire una loro applicazione precisa, mi pare che anche l'esame del presente disegno di legge dovrebbe essere svolto in maniera molto puntuale.

Torno a dire che non è mia intenzione avanzare una proposta di modifica della sistematica generale della legge, ma solo esternare alcune perplessità e fare delle riflessioni, senza ulteriormente ritardare l'approvazione del provvedimento, per vedere se la stesura di questo disegno di legge sia rispondente al regolamento comunitario.

Indubbiamente il carattere regionalistico dato alla legge risponde a dei vantaggi quali la celerità nel riconoscimento, lo accertamento delle condizioni, l'adesione immediata ai problemi regionali, che a volte interessano prodotti che sono esclusivi di una certa regione. Quindi quest'impostazione, per la sua funzionalità, è rispondente alle finalità che s'intendono perseguire e all'urgenza con cui dovrebbero essere create le associazioni di produttori.

Ma mi sono domandato — riflettendo molto su tale interrogativo — se il regolamento comunitario, affinché siano dati i riconoscimenti e gli aiuti a queste associazioni, ammetta come interlocutore lo Stato membro in quanto Stato, oppure le sue articolazioni, ossia le Regioni. Mi sembra che questo sia un nodo importante della questione. Infatti, se per caso la Comunità economica europea non ritenesse validi i provvedimenti di riconoscimento da parte delle Regioni, e non potesse effettuare quei controlli e mantenere quei rapporti previsti dal Regolamento che ci accingiamo a confermare, si correrebbe il rischio di non veder erogati alle associazioni di produttori i contributi indispensabili per la loro funzionalità.

L'attuale Regolamento comunitario non è uguale a quello elaborato per l'erogazione degli aiuti ai produttori olivicoli, che delegava, senza prescrizioni tassative, all'Italia e agli altri Paesi membri la fissazione delle modalità per la concessione dei benefici previsti. Questo, invece, prevede precisi obblighi e rapporti continuativi, che riguardano il controllo sulla funzionalità, sugli adempimenti delle condizioni prescritte alle associazioni stesse e sui requisiti perché intervenga il riconoscimento o la revoca della loro sopravvivenza, ossia la cancellazione dall'albo.

Osservo che, nella parte introdotta dal Regolamento comunitario di cui ci occupiamo, si dice che « è utile prevedere, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, la pubblicazione, all'inizio dell'anno, dell'elenco delle associazioni e delle unioni che sono state riconosciute, nonché delle revoche di riconoscimento decise nell'anno precedente ». Ora, il disegno di legge in esame, integrativo del Regolamento, dà completo potere alle regioni di ottemperare a questi adempimenti, e pertanto lo Stato sarà assolutamente all'oscuro di tale attività: inoltre, non so se il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dia allo Stato la possibilità di pretendere adempimenti ed informazioni da parte delle Regioni, perché il semplice coordinamento è disatteso dalle stesse; quando gli assessori regionali vengono invitati al Ministero dell'agricoltura, si presenta sì e no solo qualche loro rappresentante. E tipico è stato un caso che ricordo, in cui nel corso di diverse convocazioni si sono presentati prima una sola persona, e poi un'altra, non per parlare con il ministro, ma per ricevere assicurazioni circa una controfirma ad un decreto di nomina per un presidente di camera di commercio.

Quindi, se le notizie, necessarie all'informazione sia degli Stati membri sia degli interessati, non possono essere fornite alla Commissione della CEE dallo Stato, non possono esserlo neppure dalle regioni, perché esse non sono soggetti — stante la pronuncia della Corte costituzionale — legittimati ad avere rapporti con la Comunità economica europea.

Ma vi è qualcosa di ancor più importante nella parte preliminare del Regolamento comunitario. Si dice infatti che la Commissione della CEE « dev'essere in grado di controllare se le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'applicazione di tale azione comune ne rispettino le condizioni; che essa dev'essere inoltre in grado di valutare ogni anno i risultati pratici dell'applicazione dell'azione comune ». Ora, chi deve fornire queste indicazioni? Si aggiunge, nell'introduzione del regolamento: « per facilitare la successiva attua-

zione di talune misure previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ». Mi domando come si possa instaurare una tale cooperazione, se lo Stato non ha più né il controllo, né la possibilità di seguire l'attività delle associazioni dei produttori. Il legame previsto, che è continuativo, mi pare, insomma, che non possa essere assicurato delegando completamente alla Regione — e quindi disfacciandosi della relativa responsabilità — il provvedimento di riconoscimento o di revoca delle associazioni in questione, senza che lo Stato sia quindi in grado di essere al corrente dell'attività regionale e perciò di intrattenere rapporti con la Commissione della CEE. Dico tutto ciò anche senza proporre concrete modifiche al disegno di legge, in quanto non vorrei assumere la parte del « guastafeste », nella situazione che stiamo per definire. Da un punto di vista funzionale, sarebbe, credo, opportuna l'impostazione regionale, ma il mio timore è che la Commissione della CEE, non ritenendo valide le nostre disposizioni in materia di riconoscimento delle associazioni, di funzionamento e di controllo, non conceda i contributi indispensabili per la vita delle associazioni stesse. Mi riservo comunque di intervenire, in sede di esame degli articoli, per contribuire a rendere più funzionale il progetto di legge al nostro esame.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, grande è l'attenzione con cui ci accingiamo ad esaminare il presente testo, che giunge al nostro esame dopo una vicenda particolarmente travagliata. Si era sentita, infatti, l'esigenza, sulla base di quanto è stato fatto in altri settori, di proporre l'associazionismo in campo agricolo, e si era di conseguenza predisposto un testo di provvedimento che è stato discusso in prima lettura al Senato. In concomitanza con l'iter parlamentare di tale testo, è venuto il regolamento comunitario del 19 giugno scorso. Da ciò sono derivati alcuni problemi, in relazione alla natura del regolamento, che, com'è noto, è

una fonte di diritto di immediata applicazione all'interno degli Stati membri.

Proprio a fronte di questo regolamento, che direttamente faceva previsioni per la costituzione delle associazioni di produttori agricoli, il nostro disegno di legge sembrava essere divenuto inutile. Mi rendo conto, pertanto, che le forze di maggioranza hanno dovuto fare ricorso ad una serie di espedienti per non rendere completamente inutile qualcosa che era stato elaborato e che meritava di essere quanto meno in parte utilizzato: ma si è cercato di salvare cose che non lo meritavano!

La prima osservazione che facciamo è che ci stiamo occupando di un disegno di legge che contiene quelle che vengono chiamate disposizioni di attuazione: questo e non altro è il nostro compito e la sfera entro la quale possiamo deliberare. Ma queste disposizioni di attuazione contengono, per volontà dei proponenti, anche altre prospettive, che sono relative a funzioni particolari, o che sembrano particolari, che devono essere devolute alle associazioni.

Perché nascono queste associazioni e perché da parte della Comunità europea ne viene sollecitata la nascita? Nascono, è detto nei «considerando» del Regolamento, per sopperire a delle esigenze strutturali rilevate dagli organi comunitari nei confronti dell'Italia su tutto il territorio nazionale e per il 90 per cento dei prodotti.

Nella stessa enunciazione della CEE, che con atteggiamento culturalmente empirico ravvisa questa necessità di ristrutturare l'offerta in modo tale da creare difese per i produttori e quindi anche per i consumatori, c'è *in nuce* anche il principio della programmazione; e ci si avvia sul cammino della programmazione nella maniera più suggestiva, nell'unica maniera possibile, che è quella di coinvolgere i protagonisti della produzione. Ed è una maniera di avviare questo cammino della programmazione — ci si consenta di rivendicarlo — non nuova per la nostra esperienza, soprattutto di carattere dottrinario. Devo ricordare che questo tentati-

vo di razionalizzazione della produzione, e quindi del mercato, attraverso la ristrutturazione dell'offerta e la costituzione di organizzazioni di categoria dei produttori è quello che il corporativismo moderno (parola così travisata in questi ultimi anni) ha sempre propugnato.

ESPOSTO. Mi viene in mente il giudizio di Mario Bandini, secondo il quale uno dei più grossi disastri dell'economia italiana è rappresentato dall'economia agricola fascista.

VALENSISE. Io mi sto riferendo alla tendenza ad utilizzare le associazioni di produttori ai fini della ristrutturazione della produzione, del mercato e di quella dell'offerta, facendo assumere il ruolo di protagonista alla produzione. Lo dice anche Bobbio nel Dizionario di politica.

ORLANDO. È una cosa completamente diversa.

VALENSISE. Non sono cose che invento io, ma che risultano da una tradizione che va ben oltre il periodo fascista. Infatti, l'idea di porre le categorie come protagoniste della vita della produzione si ritrova in pensatori di gran lunga anteriori al periodo fascista. Quindi, devo registrare con soddisfazione come elementi di corporativismo moderno siano contenuti nel Regolamento comunitario e nel provvedimento in esame che ne contiene le norme di attuazione. È una realtà che non può essere disconosciuta!

Naturalmente questi elementi di corporativismo, questi elementi diretti a razionalizzare l'offerta attraverso una disciplina spontanea dei produttori, stimolati ad organizzarsi in associazioni per presentarsi sul mercato in maniera coerente e per programmare la stessa produzione, determinano alcune scelte, operate con il disegno di legge in questione, che non possono trovarci consenzienti e sulle quali vogliamo confrontarci per cercare di capire fino a qual punto sia possibile spingersi. Mi riferisco ai punti nodali di questo provvedimento, che sono quelli relati-

vi al riconoscimento ed alla dislocazione operativa di queste associazioni.

Il primo problema cui accenno è quello relativo al riconoscimento di queste associazioni. È una questione alla quale dobbiamo porre mente, per le sue implicazioni di carattere dottrinario e costituzionale, non per voler « impantanare » il dibattito, che dev'essere pratico e non accademico, ma perché sia chiaro che ci siamo resi conto dell'esistenza di tale problema.

Quali sono le questioni connesse alle modalità del riconoscimento e con l'essenza della figura del medesimo? Sono quelle derivanti dalle disposizioni della Costituzione, che devono essere considerate ogni volta che si legifera. I principi in argomento sono quello relativo alla libertà di associazione (articolo 18) e quello sancito nell'articolo 39, il quale, da più parti politiche, è stato ritenuto superato: tuttavia la Costituzione non è stata ancora modificata, e quindi esso è ancora valido.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, noi ci troviamo in una posizione che definirei intermedia. Mi rendo, infatti, conto che c'è necessità di un riconoscimento, soprattutto in relazione ai requisiti di certezza, alla natura, ai compiti attinenti alle associazioni in questione: ma ci sono tuttavia anche dei problemi di carattere costituzionale che non possiamo non considerare.

Non vi è dubbio che tali associazioni sono di produttori e sono esse stesse di natura sindacale. Ora, l'articolo 39 della Costituzione recita: « L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge ». Sappiamo anche che la legge sindacale non esiste ancora, e che i sindacati — associazioni di fatto non riconosciute, a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile — rifuggono da quest'adempimento di registrazione, ritenendolo lesivo della loro libertà: si tratta, del resto, di un dibattito politico ormai aperto da trent'anni, in Italia, che condiziona le scelte e il contributo istituzionale che i sindacati sono per

altro chiamati a dare nell'ambito del governo dell'economia e della stessa programmazione.

Il medesimo articolo 39 prescrive poi: « È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica ». Secondo tale articolo, quindi, la personalità giuridica dei sindacati deriva non tanto dal riconoscimento (fatto esterno), quanto dalla pura e semplice registrazione di essi.

Gli estensori del testo di legge in esame, che hanno ritenuto necessario il riconoscimento, evidentemente hanno tenuto presente l'articolo 39 della Costituzione, e i principi generali contenuti nell'articolo 18 della stessa. E se lo hanno voluto per le associazioni in oggetto, vuol dire che le hanno considerate quali associazioni riconosciute, di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile: su ciò desidero dei chiarimenti da parte del relatore, che è persona particolarmente versata in materia giuridica. Si sa, infatti, che esistono fondazioni ed associazioni, entrambe regolate dal nostro codice civile; vi sono poi le associazioni non riconosciute, che non hanno bisogno di alcun riconoscimento se sono enti di fatto e vivono in maniera autonoma sotto il profilo patrimoniale e svolgono una pubblica, intensa attività negoziale. A quest'ultimo gruppo appartengono i partiti politici, che sono associazioni di fatto piuttosto importanti, che svolgono appunto un'attività negoziale di carattere pubblico, amministrano dei fondi pubblici, e così via.

Ora, qual è l'autorità che regola l'esistenza di queste associazioni, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge? Quella amministrativa, il prefetto. Perciò io dico che, se ci si propone una normativa del genere, non si può stabilire, di fronte alla necessità che tali associazioni siano configurate in modo da poter essere soggetti di diritto, che il riconoscimento delle medesime, il conferimento quindi della personalità giuridica venga affidato alle regioni: ciò non

rientra nella loro competenza, anche se sono in questione problemi dell'agricoltura.

Pertanto, quando si prescrive che le regioni determinino le modalità per il riconoscimento delle associazioni in oggetto, a mio giudizio si legifera al di fuori del nostro ordinamento costituzionale, poiché si entra in conflitto con l'articolo 39 della Costituzione, che non prevede un riconoscimento legislativo per particolari tipi di associazione, in conformità ai principi generali sanciti dall'articolo 18 della Carta costituzionale.

Si legifera anche al di fuori dell'ordinamento del nostro diritto privato, perché si entra in conflitto con quegli articoli del medesimo che disciplinano le associazioni ed il loro riconoscimento: un riconoscimento che, come ripeto, è devoluto all'autorità amministrativa, in base a valutazioni di fatto che alla stessa suggeriscono determinati comportamenti e provvedimenti, che poi possono essere, se del caso, impugnati davanti all'autorità giudiziaria amministrativa.

E tale disciplina ha precise ragioni; e non basta dire che il codice civile, essendo stato steso nel 1942, non può essere preso in considerazione, perché risalente ad un'epoca che a molti, o a taluni, non piace. Se noi prevediamo associazioni che siano riconosciute attraverso modalità stabilite per legge, veniamo ad aprire una possibilità di contenzioso, tra una regione e l'altra o all'interno di una stessa regione, veramente interminabile. Inoltre, finiamo con il caricare le associazioni in questione di contenuti di carattere politico, venendo meno alla tutela di quella funzione che il regolamento comunitario assegna alle medesime, che è organizzativa, razionalizzatrice del mercato, capace di disciplinare l'offerta; una funzione in cui è contenuto il principio della programmazione, e cioè il principio della razionalizzazione del comportamento degli associati nei confronti dei fatti produttivi e dei fatti di commercializzazione ai quali danno luogo. Perché quando si dice che le regioni non possono entrare nelle modalità del riconoscimento non si fa una que-

stione antiregionalista, ma si afferma un principio in favore dello scopo che la legge si prefigge di raggiungere; altrimenti, si consentirebbe alle regioni di emanare una serie di leggi così diversificate da non poter conferire al mercato quella unitarietà programmatica della offerta e della commercializzazione che rappresenta il requisito voluto dalle disposizioni del Regolamento.

La conseguenza è che i livelli ai quali queste associazioni devono attenersi sono il livello di categoria e quello immediatamente superiore dell'unione nazionale, salvo taluni casi in cui è prevista la formazione di comitati regionali costituiti dai rappresentanti delle associazioni esistenti. Io resto perplesso perché si tratta di disposizioni tendenti a politicizzare i contenuti delle norme in contrasto con lo scopo del regolamento, che è quello di razionalizzare il mercato e di rendere i produttori, nel loro insieme, protagonisti del fatto economico. Ecco perché la regione non è un livello rilevante. Facciamo il caso della Calabria e della Sicilia: sono due regioni i cui interessi devono essere coordinati proprio nell'ambito delle associazioni; ma se vogliamo veramente farle funzionare, nel senso di razionalizzare la offerta ed avviare i produttori alla programmazione (questo è il famoso corporativismo moderno cui mi sono riferito), dobbiamo mettere i produttori di agrumi della Sicilia contro quelli della Calabria? No, dobbiamo far sì che le esigenze contrastanti siano coordinate all'interno della associazione e vengano unitariamente presentate sul mercato; in caso contrario, si finirebbe col tradire le possibilità che ci vengono dalla regolamentazione di carattere europeo, regolamentazione della quale, peraltro, possiamo fruire direttamente. Noi abbiamo, quindi, un regolamento della Comunità europea che è già in vigore ed è legge dello Stato, per cui se i produttori di agrumi della Calabria, della Sicilia e di altre regioni dessero vita ad una associazione, essi potrebbero attribuirsi direttamente la disciplina di questo regolamento comunitario e non esisterebbe

legge in grado di annullarlo; si tratta, perciò, di « grida » manzoniane: gli interessati potrebbero appellarsi direttamente alla Comunità europea ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato di Roma. Io dico, dunque, che bisogna stare molto attenti perché la devoluzione alle regioni delle modalità di riconoscimento, attraverso legge regionale, è in conflitto con il principio che ho enunciato.

Altra osservazione da fare è quella relativa ai comitati regionali, che mi sembrano organismi non previsti dal regolamento comunitario contrastando con quel processo di unificazione dell'offerta che si dovrebbe perseguire con l'attuazione delle norme regolamentari.

Altre osservazioni, signor Presidente, mi riservo di farle in sede di esame degli articoli. Desidero comunque dire che le disposizioni relative da parte dei singoli soci, a seconda che siano soci individuali o riuniti in cooperative, sono disposizioni che meritano la massima attenzione, anche perché potrebbero vanificare la funzione stessa delle associazioni. E, infatti, noi non possiamo dar vita alle associazioni dei produttori con due pesi e due misure: l'iniziativa economica è libera e la cooperazione non è obbligatoria. Non vorrei che all'interno dell'associazione alle cooperative si riconoscesse il doppio potere di essere rappresentate come categorie e di determinare le decisioni comuni anche attraverso i propri soci singolarmente considerati; in questo modo esse si trasformerebbero, all'interno delle associazioni, in gruppi di pressione in grado di poter spingere in determinate direzioni. Tutto ciò potrebbe incidere sul mercato e rappresenterebbe un grosso rischio per quel processo di razionalizzazione dell'offerta che si intende perseguire.

Tutti ricordano il principio degli ammassi volontari o obbligatori. Quando determinati prodotti del Mezzogiorno d'Italia furono sottoposti ad ammasso volontario e non obbligatorio si rischiò di vanificare gli scopi che l'associazione si proponeva, perché queste associazioni o hanno la più vasta rappresentanza possibile

oppure sono rissose con l'esterno perché lo sono all'interno, ed allora sono destinate a fare soltanto gli interessi di chi vive ai margini dei mercati agricoli, di questi esasperatori del sistema terziario, dei commercianti, che tanto danno arrecano ai prodotti agricoli.

Infine, vi è il problema del coordinamento della molteplicità delle associazioni. È ovvio che il pluralismo deve essere garantito, ma è anche necessario assicurare un coordinamento affinché le associazioni possano raggiungere i propri fini. Tanto più che all'articolo 3 figura addirittura (e c'è qui un rigurgito di discipline anti- che già respinte e che ora vediamo riaffiorare) una sorta di tentativo di disciplina *erga omnes*, cioè di deliberazioni delle associazioni anche nei confronti di coloro che non ne fanno parte. Si deve guardare a questo con molta attenzione in relazione alle strutture interne delle associazioni, alle strutture che devono essere strettamente attinenti alla natura delle associazioni, che è quella di organismi nati per unificare l'offerta, razionalizzare il mercato e creare i presupposti di una riorganizzazione del settore. Queste associazioni saranno create sulla base dello spontaneismo associativo, ma esso dev'essere sostenuto da disposizioni tali da non dar luogo, all'interno delle associazioni stesse, a quei danni che si vogliono evitare al loro esterno. Mi riservo comunque di intervenire sui singoli articoli del disegno di legge, proponendo ad essi degli emendamenti, e in sede di dichiarazione di voto.

GATTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già il collega Ianni, a nome del gruppo comunista, ha parlato dell'importanza che noi attribuiamo a questo progetto di legge sull'associazionismo dei produttori: un provvedimento, come abbiamo scritto nella relazione introduttiva al progetto di legge da noi presentato sull'associazionismo nelle campagne, che deve essere uno dei fondamenti per una nuova politica strutturale, nel nome della quale combattere le tendenze che nell'ambito comunitario portano obiettivamente

ad emarginare il nostro paese. E la vicenda che ha portato all'approvazione da parte del Consiglio delle comunità europee del regolamento sull'associazionismo dei produttori è emblematica della scarsa « considerazione » — mi si passi il termine — che gode l'Italia a Bruxelles.

Il progetto di legge che ci accingiamo ad approvare pone particolarmente in luce l'esigenza di procedere verso una programmazione agricolo-alimentare rispondente alle necessità del paese, la quale ripropone una moderna organizzazione di produttori agricoli capace di farli partecipare alla programmazione stessa e di elevare il loro potere contrattuale. Questo assume in termini evidenti quando si consideri il gran numero di aziende a dimensione assai varia in cui si articola la nostra agricoltura e lo stato di subordinazione di essa, così frammentata, nei rapporti di scambio con le industrie e con il mercato interno ed internazionale.

È in questa logica che l'associazionismo volontario tra produttori agricoli si presenta fondamentale e decisivo per aggregare su politiche settoriali la frammentarietà della struttura agricola, nelle scelte produttive, nei rapporti di scambio con l'industria e il mercato, nella partecipazione alla pubblica programmazione; inoltre, per dare un peso reale all'azienda contadina incentivata a procedere sulla strada dell'associazionismo e della cooperazione, cercando di colmare un divario pesante nei confronti degli altri paesi europei.

L'esigenza di unità e di ricondursi ai problemi della programmazione zonale, regionale e nazionale ci porta a sottolineare con forza un aspetto che il testo in esame non affronta e circa il quale abbiamo assunto posizioni diverse rispetto a quelle di altri colleghi, in particolare della democrazia cristiana. Mi riferisco alla definizione di una norma che, salvaguardando il volontarismo e il pluralismo, spinga tuttavia all'associazionismo di settore, per gruppi omogenei di prodotto, che non solo permettano e assicurino un maggior peso contrattuale, ma consentano anche scelte, programmi, indirizzi e

norme per la produzione che superino la contingenza di mercato di questo o quel prodotto, per giungere ad un momento programmatico di settore, con tutti gli agganci che ne derivano con il mercato, con la rete distributiva, con il consumo.

In sostanza, noi riteniamo che, senza entrare in contrasto con il regolamento comunitario — cosa, del resto, non ammessa da recenti sentenze della Corte costituzionale — l'articolo 6 del regolamento medesimo permette alla nostra legislazione di fare una scelta, in quanto tra le norme regolamentari si dice che « il riconoscimento può avvenire nell'ambito del settore del o dei prodotti ».

L'intendimento di tutto il progetto di legge nei suoi aspetti fondamentali è quello di dare unità e potere al mondo agricolo, in particolare alle aziende familiari di limitate dimensioni. Ma pluralismo non può significare polverizzazione. La premessa del documento elaborato dal consiglio della Comunità economica europea dice che in Italia l'offerta dei prodotti agricoli sul mercato avviene mediante un gran numero di aziende agricole, e solamente il 13 per cento del valore globale della produzione agricola del paese è commercializzata tramite tali organizzazioni.

In diversi articoli del testo in esame vengono definite modalità e sistemi di direzione dell'associazione, il più possibile unitari ed ampi: si parla di un minimo di un quinto di soci o delegati per decidere alla base, di un terzo per decidere quando si tratta di unioni nazionali, di una maggioranza qualificata per la conclusione di contratti o impegni gravosi; si è anche proposta la disciplina *erga omnes* per i casi di gravi necessità.

In sostanza, un unico filo conduttore cerca di unire i contenuti del disegno di legge: quello dell'unità, sia per definire norme e programmi produttivi, sia per elaborare proposte e suggerimenti per la programmazione zonale, regionale e nazionale.

In considerazione di questo, il gruppo comunista riteneva e, tuttora, ritiene che la scelta del Parlamento italiano debba essere l'associazionismo unitario ed omoge-

neo. Non ci sembra, invece, corrisponda alle finalità di cui si è detto il fatto di accettare la proposta che le associazioni di produttori si facciano per tutti i prodotti di cui all'articolo 38 del trattato di Roma: si tratta di oltre 120 possibili associazioni per prodotti che da ciò possono derivare. Mi domando, pertanto, quale politica unitaria si possa fare in questo modo, quali norme comuni di produzione e d'immissione sul mercato di possano elaborare, ad esempio nel settore zootecnico, quando possiamo avere delle associazioni di produttori di animali vivi, di carni, di frattaglie commestibili, di budella, di vesciche e stomaci, di latte, di derivati del latte, di strutto, di vari tipi di grassi e così via; esiste, come si vede, una frammentarietà che lascia perplessi. Lo stesso vale per il settore vitivinicolo, dove sono possibili associazioni di produttori di mosti d'uva parzialmente fermentati, di vini di uve fresche, di mosti di uve fresche, di alcool e così via.

Ecco perché noi proporremo un emendamento che colleghi il riconoscimento dell'associazione ad un settore omogeneo che, qualora sia riferito ad un prodotto trasformato, comprenda anche quello di base; diciamo, ad esempio, no all'associazionismo dei produttori di uova, ma sì a quello dei produttori avicoli; no all'associazionismo dei produttori di vino, ma sì a quello del settore viticolo o vitivinicolo. Questo punto è uno degli elementi centrali del provvedimento in esame che noi intendiamo sostenere, che ci porta a considerare con chiarezza il ruolo dell'associazionismo nella campagna.

Soprattutto la logica dell'associazionismo per prodotti ci sembra sposti la natura dell'associazionismo da strumento ed organo di partecipazione alla programmazione a strumento fondamentale di contrattazione, con tutte le limitazioni che ciò comporta. La logica dell'associazionismo per prodotti riduce il potere delle associazioni di produttori in quanto è più portata a difendere interessi corporativi e aziendali anziché interessi più ampi ed esterni. Però è sbagliato ritenere l'associazionismo una necessità solamente del

contadino, e tanto meno una organizzazione ripiegata all'interno del puro processo agricolo, con un'ottica settoriale. Le associazioni di produttori si profilano come cellule di base, aggreganti larghe fasce sociali agricole alla programmazione.

Al centro di questo concetto guida per noi comunisti c'è una scelta di fondo, e cioè la scelta prioritaria che al centro di questo processo di aggregazione economico-sociale debba trovarsi l'azienda coltivatrice. Tale obiettivo può essere raggiunto se incentiviamo l'associazionismo cooperativo, in modo da aumentare il peso e la presenza contadina nei processi economici che vanno dalla industria al consumo, nonché quello dei produttori, in modo da aumentarne il potere contrattuale (come si evidenzia dall'articolo 1 del regolamento) e favorire l'ordinato sviluppo delle produzioni e del mercato nonché per concentrare l'offerta e disciplinare la produzione e la commercializzazione.

C'è, quindi, una netta distinzione tra il contenuto e le finalità delle associazioni di produttori e le cooperative, che non contrastano tra di loro ma, viceversa, si integrano. Ci sembra che anche l'accordo sull'articolo 2, punto 2, relativo alle modalità di voto e di rapportarsi alle associazioni da parte delle cooperative, si muova in questa logica di considerare l'associazione dei produttori come l'organismo quadro per un'azione programmata e normalizzante in cui si aggregano le imprese agricole, siano esse individuali o cooperative.

Per essere chiari fino in fondo ed evitare confusioni, noi diciamo che la cooperativa non perde la sua importanza con le associazioni dei produttori; anzi, lo sviluppo dell'associazionismo agricolo non può non avere come fondamentale parametro di misura della propria efficienza e validità la sua capacità di realizzare una notevole espansione della cooperazione in tutte le sue forme.

Individuati in questo modo, almeno nella nostra concezione di comunisti, sia i ruoli, sia i protagonisti, riteniamo non debbano sussistere eventuali dubbi inter-

pretativi o prestarsi ad interpretazioni diverse parole o concetti. È per questo che proporremo un articolo aggiuntivo che definisca cosa si intende per conduttore — termine usato dal regolamento comunitario all'articolo 5 — per dire che « sono produttori agricoli tutti i conduttori di aziende agricole ». Non vorremmo che qualche giudice escludesse, per una giurisprudenza più o meno consolidata, certe figure di lavoratori agricoli (soccidari, compartecipi, eccetera) che, disponendo, anche se in parte, del prodotto, possono e debbono far parte della associazione dei produttori. Ci sembra che questo sia l'altro elemento da tenere in considerazione per evitare confusioni interpretative. Vi è, poi, anche tutta una serie di emendamenti non sostanziali che noi presenteremo, ma torno a dire che fondamentale è per noi l'emendamento relativo al riconoscimento delle associazioni per prodotti omogenei. Per concludere, vorrei richiamare le valutazioni politiche svolte dal collega Ianni, alle quali ci rifaremo anche in sede di dichiarazione di voto.

Vorrei, dunque, ritornare sull'argomento dei compiti delle associazioni dei produttori, anche per portare ulteriori elementi a favore della nostra proposta del riconoscimento per settori o gruppi omogenei di prodotti. Infatti, se ricordiamo quali sono i compiti delle associazioni comprendiamo il senso della proposta; essi consistono nella adozione di regolamenti, programmi e calendari di produzione e commercializzazione; stipulazione di accordi interprofessionali per la cessione del prodotto o dei prodotti del settore interessato nonché di contratti collettivi di coltivazione e cessione dei medesimi ad industrie ed altri acquirenti per conto degli associati; assistenza tecnica a favore delle aziende associate e promozione dei programmi comuni di riconversione e sviluppo delle stesse; produzione di cooperative ed altre forme di associazione per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio e trasformazione dei prodotti; attuazione, su affidamento o delega di organismi pubblici, di eventuali interventi nel settore interessato quali ri-

tiri del prodotto del mercato, controlli delle norme di qualità, ammassi, stoccaggi; svolgimento di attività di propaganda, promozione di convegni di studio o di ricerche nonché di altre iniziative dirette a qualificare la produzione del settore interessato e ad agevolarne il consumo; partecipazione eventuale ad organismi pubblici di gestione e coordinamento delle strutture di mercato, di stoccaggio, di trasformazione del prodotto del settore interessato; stipulazione di convenzioni, con enti pubblici, enti cooperative o altri enti per la lavorazione del prodotto per conto dei propri associati. Credo che tutti questi elementi possano e debbano portarci ad affermare chiaramente la volontà politica del ruolo delle associazioni.

Quindi, concludendo, e riservandomi di illustrare in dettaglio i singoli emendamenti che intendiamo presentare in sede di discussione sull'articolato, possiamo affermare che la legge che stiamo per approvare è di grande importanza. Credo che, dopo la cosiddetta legge « quadrifoglio », la legge n. 403, soprattutto nei suoi aspetti pluriennali, i patti agrari approvati dal Senato e la legge n. 364 sulla montagna, questa legge sull'associazionismo si inserisca in una nuova politica agraria, voluta da questa maggioranza di Governo e che, se non sarà ritardata, potrà veramente dare un grosso contributo per una nuova concezione dell'agricoltura, sia in termini di reddito sia di condizioni sociali e civili.

URSO SALVATORE. Prima di esporre alcune considerazioni, desidero rivolgere un apprezzamento al relatore onorevole Mora ed al comitato *ad hoc* costituito per il lavoro svolto, per l'impegno prestato, in quasi un anno di attività, nello esaminare e vagliare il disegno di legge pervenuto dal Senato. Nello stesso periodo il consiglio delle Comunità europee ha approntato una proposta di regolamento, concernente le associazioni dei produttori, che, ottenuti i dovuti pareri prima del Parlamento europeo e poi del Comitato economico e sociale, oggi è legge della Comunità economica europea.

Credo di poter dare atto alla delegazione italiana di aver raggiunto, nel corso di questo travagliato iter, un positivo risultato, ottenendo che venissero apportate sostanziali modifiche al progetto originario, per cui oggi possiamo esprimere il nostro consenso al regolamento del consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni.

Con tale regolamento la Comunità economica europea ha voluto realizzare lo strumento operativo, per realizzare uno degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato, e ciò al fine di assicurare l'incremento della produttività dell'agricoltura, il progresso tecnico, lo sviluppo razionale della produzione, un impiego ottimale dei fattori produttivi, la realizzazione di un livello di vita equo per la popolazione agricola, la stabilizzazione dei mercati, e influire sul livello dei prezzi al consumo.

Desidero ricordare che la CEE nel 1966, con il regolamento n. 159, ha offerto ai produttori del comparto ortofrutticolo un valido strumento giuridico per costituire organismi economici, le cui finalità investono congiuntamente il momento produttivo e quello della vendita, tanto è vero che tra i compiti specifici troviamo testualmente indicati: l'adottare norme per migliorare la qualità dei prodotti e per conformare il volume della offerta alle esigenze del mercato; il vendere tutta la produzione relativa ai prodotti per i quali i soci hanno aderito; il promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione.

Non v'è dubbio quindi che al produttore non si possa offrire una distinta e separata forma organizzativa attraverso la quale in una sede lo si vede decidere sugli orientamenti di produzione, e nella altra decidere il come comportarsi per il collocamento della produzione stessa.

Se si insistesse a voler considerare valida quest'impostazione, non potremmo certamente operare a livello di agricoltura per il mercato: verremmo cioè meno

a ciò su cui la CEE ed il nostro Governo hanno legiferato per consentire ai produttori di organizzarsi in un'ottica nuova e diversa, anche in considerazione della valida esperienza realizzata dagli altri paesi della Comunità.

Abbiamo sempre affermato e riconosciuto che i produttori agricoli non hanno potere di mercato, nel senso che non sono in grado di influire sul momento della contrattazione con il peso economico della produzione; ed abbiamo anche detto che soltanto con la concentrazione dell'offerta è possibile acquistare tale potere.

Ma va chiarito subito che concentrazione dell'offerta deve poter significare la organizzazione dell'intero comparto produttivo. Da ciò discende naturalmente la necessità di costituire e riconoscere giuridicamente organismi regionali e nazionali tali da coordinare il pluralismo delle associazioni: coordinamento attraverso il quale si potrà avere l'effettiva dimensione del mercato.

Ora, se è vero che abbiamo bisogno di verticalizzare l'organizzazione economica dei produttori, dobbiamo concepire la associazione come la sola protagonista capace di affrontare il mercato per regolarizzarne i prezzi; protagonista che deve assumere, come abbiamo già avuto modo di dire, la duplice funzione di orientare la produzione e tener conto della dimensione della domanda. È mia convinzione che soltanto portando avanti questo nuovo modello di organizzazione economica, saremo in grado di utilizzare positivamente gli strumenti concessi dalla Comunità economica europea, unitamente a quelli nazionali e regionali, al fine di affrontare le difficoltà derivanti dalla realizzazione della politica mediterranea.

Nel dichiarare il mio parere favorevole all'attuale disegno di legge di attuazione del regolamento comunitario relativo all'associazionismo, e tenendo conto delle considerazioni esposte, con cui ho inteso riconoscere alle associazioni dei produttori funzioni prioritarie di soggetto attivo, esprimo l'auspicio che il provvedimento

stesso venga al più presto approvato, per rendere operante lo sviluppo socio-economico della nostra agricoltura ed assicurare un reddito a coloro che si dedicano alla coltivazione della terra.

COMPAGNA. Riservandomi di esprimere il mio parere sul disegno di legge in esame in sede di dichiarazione di voto, vorrei a questo punto limitarmi a delle considerazioni che mi sono state suggerite dagli interventi che ho ascoltato con attenzione, a cominciare da quello dell'onorevole De Leonardis. Mi associo alle cose che egli ha detto, innanzitutto circa la premessa, cioè la considerazione che eventuali osservazioni non intendono essere dilatorie rispetto all'urgenza di approvare il presente provvedimento di legge, cui si è riferito l'onorevole Urso Salvatore. Non si può tuttavia negare che le preoccupazioni espresse dall'onorevole De Leonardis meritano di essere tenute presenti in relazione alla fase di rodaggio nell'applicazione del provvedimento stesso. Se, infatti, sono d'accordo con il collega Gatti quando si dice favorevole al pluralismo, ma non certo alla frammentazione, sono anche preoccupato del fatto che, come mi sembra di dover constatare, siamo ancora una volta costretti ad un difficile montaggio degli aspetti verticali con quelli orizzontali dell'edificio che vorremmo costruire. E qui si ripresenta il solito problema delle regioni, che è tanto più preoccupante quanto più noi pensiamo alle esperienze già fatte a proposito di altre leggi con le quali si intendeva sollecitare l'attuazione di direttive della CEE: per tali leggi, e comunque per tutte le altre in cui figurano dei rapporti con la Comunità economica europea, il tentativo di inserire le regioni viene a creare dei problemi nella fase di attuazione. Dico ciò con la massima prudenza, quasi come un avvocato del diavolo: facciamo attenzione che non ci capiti di perdere un'altra volta il contatto con i tempi delle direttive comunitarie a causa delle lentezze ed inefficienze regionali, facili a verificarsi dal momento che carichiamo le regioni di adempimenti in merito.

La mia preoccupazione, insomma, non è tanto circa i connotati di riconoscimento, da parte delle regioni, delle associazioni, perché mi pare che l'articolo 2 del disegno di legge ben si configuri come articolo-quadro, nel senso che esso fissa, a mio giudizio in maniera soddisfacente, quei requisiti non derogabili che le leggi regionali di riconoscimento devono rispettare; pertanto, tenuto conto dell'elencazione di tali requisiti, i margini di variazione regionali saranno quelli suggeriti o magari imposti dalla geografia dell'Italia, che è abbastanza varia. Mi preoccupa invece l'inserimento dell'unione regionale quale gradino intermedio tra l'associazione e l'unione nazionale. Ho l'impressione che in questo punto l'edificio che vogliamo costruire potrebbe risultare alquanto barocco, perché le associazioni che prevediamo sono tipicamente di settore, quindi verticali, e qui inseriamo un elemento orizzontale come le unioni regionali.

Non ho seguito per intero la discussione, ma la lettura del testo e le considerazioni espresse dall'onorevole De Leonardis mi danno la sensazione della presenza di un elemento in più che potrebbe complicare le cose. Non sono riuscito a capire la necessità delle unioni regionali e, visto che la presenza delle regioni è assicurata dal riconoscimento delle associazioni, ritengo che il livello superiore dovrebbe essere rappresentato direttamente dalle unioni nazionali: lo stadio intermedio delle unioni regionali rappresenta più un omaggio al lessico di moda che non una necessità.

Per il momento mi limito ad enunciare questa preoccupazione ed a recepire le considerazioni dell'onorevole De Leonardis; mi riservo, comunque, di intervenire in sede di dichiarazione di voto per precisare meglio la posizione del mio gruppo.

LOBIANCO. Prendo la parola per un giudizio politico sul provvedimento al nostro esame, giudizio politico che ritengo debba essere senz'altro positivo perché nessuno può disconoscere le difficoltà in cui si dibatte la nostra agricoltura: tutti hanno, però, preso coscienza del ruolo del

settore agricolo e della sua essenzialità per l'economia del paese.

Ci troviamo di fronte ad una serie di riforme di struttura del settore, che lo pongano in condizione di poter rispondere alle esigenze e quindi al ruolo che ad esso compete. È stato detto che un nuovo capitolo si è aperto e che è necessario un diverso modo di essere dei rapporti fra i partecipanti dello sviluppo agricolo, ai quali compete un ruolo ben preciso non in forma stagnante ma in una prospettiva dinamica. Il pubblico potere si è assunto e va assumendo quelle responsabilità che ad esso competono non solo per adempiere ai propri compiti di istituto, ma, soprattutto, nella consapevolezza che vi sono scadenze improcrastinabili che, se non rispettate, pongono in pericolo non l'economia soltanto, ma le sorti stesse della democrazia del paese.

Ieri il Senato ha approvato un'altra grossa riforma di struttura, quella riguardante i patti agrari: oggi la Camera si appresta a varare una seconda riforma strutturale, quella della associazione dei produttori. In un contesto politico, come quello in cui ci si muove, di una economia aperta, bisogna addivenire ad una programmata riduzione del *deficit* alimentare con un assetto compatibile, come è stato anche ricordato nella relazione dell'onorevole Mora. Ma questo assetto si basa su alcuni elementi qualificanti, quali il recupero della competitività per le produzioni destinate all'esportazione, un coordinamento tra l'azione dello Stato e quella delle regioni per garantire nei flussi di intervento una presenza costante, l'aumento della produttività aziendale al fine del miglioramento delle condizioni di reddito e di vita nelle campagne e — quarto elemento essenziale — l'effettiva presenza del mondo agricolo organizzato nei processi di commercializzazione e di trasformazione.

In questi tempi il Governo ha lanciato l'idea di un piano agricolo-alimentare, quindi una proposta globale che, più che al pubblico potere, non può che rivolgersi agli stessi protagonisti della vicenda agricola, cioè ai produttori. Si tratta, in defi-

nitiva, di un piano che vede gli stessi produttori protagonisti della loro vicenda. D'altra parte, lo stesso Presidente del Consiglio, Andreotti, nella presentazione del precedente Governo, ha posto in rilievo l'accordo intervenuto tra i partiti dell'arco costituzionale per un rilancio del settore agricolo e, soprattutto, sulla necessità di un provvedimento che non avesse una visione settoriale bensì sottolineasse il ruolo di un settore che può contribuire a risolvere i problemi della nostra economia. Il Presidente Andreotti pose anche in rilievo la necessità di una legislazione che, oltre a risolvere quelli che sono i problemi degli agricoltori, garantisca la loro presenza assicurando loro un ruolo più pieno ed incisivo nella fase della commercializzazione e trasformazione, e ciò operando secondo tre direttrici: adozione di una normativa organica per le associazioni dei produttori, messa a disposizione degli stessi di impianti collettivi di commercializzazione e di trasformazione, presenza dei produttori nelle imprese a capitale pubblico.

In questo quadro si collocano le associazioni dei produttori agricoli che rappresentano il corrispondente privato dell'azione pubblica ed a cui spetta la responsabilità preminente della stabilizzazione del mercato e della offerta nonché della garanzia dei prezzi.

Non mi soffermerò sui vari aspetti già trattati dai colleghi che mi hanno preceduto, ma non posso non rilevare la necessità di mettere in grado l'agricoltura di affrontare le esigenze produttive ed i circuiti commerciali moderni in posizione di efficiente capacità contrattuale.

Il richiamo alla permanenza di questi problemi non significa voler sottovalutare ciò che è stato fatto nel passato anche recente attraverso il movimento cooperativo per cercare di raggiungere nuovi livelli di produzione. Riteniamo, quindi, che la cooperazione abbia fatto molto, e ciò è sicuramente meritorio. Però essa deve superare certi modi di essere che ancora sono presenti. Soprattutto deve ampliare le sue dimensioni, integrarsi in organismi di grado superiore, impostare in

modo unitario i suoi programmi e mandarli avanti in modo efficiente.

A questo proposito sappiamo che vi è un notevole dinamismo nel movimento cooperativo. Ci troviamo ora di fronte a forme di aggregazione in organismi di secondo e anche di terzo grado. Però i tempi sono lunghi e bisogna accelerarli, e insieme bisogna porre rimedio a certi squilibri sia territoriali sia settoriali, che ancora esistono e che spesso sono molto incidenti, e porre rimedio agli squilibri che ne derivano di potere contrattuale nei rapporti con le altre attività.

Inoltre, ma il discorso esula dal campo strettamente agricolo, va sottolineata la necessità di giungere ad una integrazione di tutto il sistema che, dalla agricoltura, attraverso il commercio e la trasformazione, va verso il consumo, modificando i rapporti attuali e razionalizzandoli. Cioè il coordinamento dei fatti produttivi e delle azioni di mercato deve ormai esercitarsi su un quadro molto vasto. Ma ciò accentua ancora di più la necessità che la parte agricola abbia una capacità contrattuale pari a quella degli altri settori.

E qui sorge, in modo specifico, il problema delle associazioni dei produttori. Al di là quasi del problema delle strutture fisiche, si propone quello istituzionale, che può essere risolto attraverso associazioni capaci non solo di operare sul mercato, ma di dar luogo ad un potere di rappresentanza che poggi su una maggiore responsabilizzazione inerente la disciplina e l'organizzazione degli aspetti produttivi.

Infatti, l'attuazione dello stesso piano agricolo-alimentare postula, nel sistema politico ed istituzionale del paese, l'instaurazione di specifici rapporti con i centri decisionali privati, che debbono partecipare ai momenti intermedi delle scelte e soprattutto promuovere iniziative coerenti con le decisioni prese.

Per tornare al nostro argomento, osservo che alla base delle caratteristiche pluralistiche della società nazionale, le associazioni dei produttori e le loro unioni potranno costituire gli strumenti di rappresentanza degli interessi agricoli, nei confronti sia dei poteri pubblici centrali e

regionali, sia delle altre categorie, nel quadro dei rapporti che dovranno instaurarsi. Tali associazioni, quindi, potranno assicurare la partecipazione dei ceti agricoli, a livello nazionale e regionale, alle fasi decisionali riguardanti le diverse politiche di sviluppo delle produzioni e di organizzazione dei mercati. Costituiranno nel contempo l'interlocutore proprio delle categorie agricole con gli altri settori.

Si tratta ora di giungere, facendo leva sulle associazioni dei produttori — e come si è già fatto per qualche comparto produttivo — ad accordi interprofessionali fra il settore agricolo e le attività operanti a valle di esso.

Sono state avanzate delle perplessità sul perché il Governo abbia presentato un suo progetto di legge proprio quando la Comunità economica europea stava discutendo un regolamento sulle associazioni dei produttori. Ma occorre ricordare che sin dal 1963 — da quando fu presentata la prima proposta di legge su tali associazioni nel nostro paese, e con l'esperienza di quelle dei produttori ortofrutticoli — si era avvertita la necessità di questi organismi, e la nostra delegazione a Bruxelles si è sempre battuta perché, in sede comunitaria, si potesse adottare un provvedimento in materia: dobbiamo però dire con sincerità che non si è trovata in questa sede la sensibilità che noi ci aspettavamo, e le stesse strutture associazionistiche già esistenti negli altri paesi membri non ponevano l'Italia in condizione di superare la posizione di stallo della nostra agricoltura.

Ci è voluto il cosiddetto « pacchetto mediterraneo » per accelerare il processo in corso da noi: e quando eravamo, poi, vicini al traguardo, ci siamo trovati di fronte al tentativo di vanificare gli sforzi che ci eravamo prefissi, perché si voleva estendere il provvedimento anche a chi non rappresentava il settore agricolo. Ora, occorre dare atto che la presentazione di un progetto di legge del Governo e la sua approvazione da parte del Senato hanno messo in condizione le autorità comunitarie di dover adempiere ad un loro preciso impegno. E a questo punto il testo

in esame intende non solo recepire una disposizione comunitaria, nel frattempo intervenuta, ma anche adattare questa alle nostre necessità, ribadendo che essa deve applicarsi ai soli produttori agricoli. È per questo che il disegno di legge che è al nostro esame, al di là della sua formulazione tecnica e di talune norme che possono essere migliorate, costituisce una notevole riforma di struttura che, assieme alle altre che stiamo avviando, potrà veramente mettere in grado il settore agricolo di rispondere ai compiti che è chiamato ad assolvere e che per esso ci siamo prefissi.

ORLANDO. Desidero esprimere il mio giudizio pienamente positivo sul testo di legge al nostro esame. Penso che tale provvedimento possa giocare nella nostra agricoltura lo stesso ruolo che ha avuto in Francia la legge Pisanini, che ha consentito a quella nazione di divenire uno dei nostri principali concorrenti nel settore ortofrutticolo. E il nostro provvedimento di legge ricalca, nella sua impostazione, le linee fondamentali dell'esperienza condotta in ambito comunitario.

Non mi preoccuperei, come hanno fatto gli onorevoli Compagna e De Leonardis, dei rapporti tra Stato e regioni; ed in proposito direi che non è giusto citare l'esperienza della legge delle strutture dal momento che quella era una legge che forse andava bene per una realtà europea che non è quella italiana.

A mio avviso, piuttosto, occorre citare il comportamento molto positivo da parte delle regioni (anche quelle meridionali) in materia di agricoltura mentre non altrettanto positivo è stato l'atteggiamento del Governo, circa le direttive date alle regioni per l'applicazione della legge cosiddetta «quadrifoglio». Le regioni, infatti, stanno puntualmente notando che mancano precisi obiettivi. Ed è per questo che non era del tutto strana la proposizione di una certa pregiudiziale in occasione della discussione di quella legge e l'invito al Ministro di precisare quegli obiettivi che poi non sono stati mai chiariti nonostante le

regioni abbiano chiesto al ministero che questo si faccia in modo più puntuale.

Ho voluto dire tutto ciò perché, invece, è proprio dall'apporto regionale che viene una componente che in questo caso è fondamentale. Come si può, ad esempio pensare — e mi rivolgo in particolare alla competenza dell'onorevole Zurlo — che vi sia un'associazione dei produttori di certi ortaggi «verticale», cioè per tutto il paese? Quando mai l'insalata pugliese potrebbe essere messa in concorrenza con le altre che vengono prodotte non dico lungo la costa adriatica, ma nelle diverse parti d'Italia? Tra l'altro, le unioni regionali serviranno a conferire quell'omogeneità che verrebbe del tutto scompagnata con un'impostazione di tipo verticale. Pertanto, certe osservazioni sulle regioni non sono, a mio avviso, valide.

Credo piuttosto che occorra sottolineare un punto, che non è stato qui finora richiamato. Diciamo che lo scopo dell'associazionismo in questione è quello di far sì che i produttori agricoli partecipino alla programmazione, acquistino forza contrattuale, operino la valorizzazione commerciale ed industriale dei prodotti. Bisogna però che chiariamo bene questo punto, altrimenti la legge sarà, almeno parzialmente, applicata male. Partecipazione e programmazione non costituiscono una delle funzioni fondamentali del presente provvedimento. È chiaro che se queste associazioni diventeranno organismi potenti ed importanti, saranno i naturali interlocutori della programmazione e avranno su tale materia il diritto di dir qualcosa: ma questo, ripeto, non è un compito specifico e precipuo, anzi esso potrebbe in qualche misura far sfumare il vero scopo del provvedimento di legge.

Il discorso della forza contrattuale va visto con una certa cautela perché nel nostro paese c'è l'illusione che basti mettersi insieme per risolvere tutti i problemi commerciali, e questo non è affatto vero. Abbiamo numerosissime esperienze di cooperative che non riescono a prendere il via e vivacchiano perché l'essere in tanti non è l'unico requisito necessario.

La vera funzione è, invece, quella della valorizzazione dei prodotti sul mercato, che non ha nulla a che vedere con la sola messa insieme dei prodotti, visto che si può anche cercare di commercializzare un prodotto che il mercato non valorizza. E non va disconosciuta l'esistenza di un certo sciovinismo agricolo in base al quale il fatto che un prodotto sia della terra e sia genuino dovrebbe automaticamente valorizzarlo, mentre, a mio avviso, bisogna stare molto attenti per non correre il rischio di propagandare un prodotto che poi il mercato non valorizza. Potrei fare moltissimi esempi di produttori che hanno continuato a produrre cose che il mercato non ha mai richiesto.

Allora la forza contrattuale va vista solo in funzione della valorizzazione commerciale. Se non crescono le capacità di queste associazioni, di fare del *marketing*, esse falliscono il loro scopo. Mia convinzione profonda è che il vero compito sia di riuscire a capire chi abbia un marchio di qualità, come si faccia a propagarlo, come sia difficile difenderlo e quali effetti questo possa determinare sul mercato, e non il fatto di mettersi insieme, magari lasciando sussistere una pluralità di valutazioni e di dimensioni.

Parlo così perché da questo punto di vista tale funzione riguarda tutti i prodotti agricoli e devo dire che qualche perplessità fa sorgere in me il fatto che si prendano in considerazione soltanto le associazioni di produttori che forniscono le materie prime. Mi lascia perplesso il fatto che i produttori debbano essere avvantaggiati; non c'è dubbio che debbano esserci associazioni di produttori che forniscano le materie prime, ma che la funzione di valorizzazione commerciale non debba sussistere anche per quei produttori che trasformano le materie prime questo non lo capisco. Vogliamo iniziare questa azione valorizzando i prodotti della terra? Benissimo. Ciò non toglie che esisterà sempre un problema di valorizzazione del prodotto già trasformato.

Va poi detto che tutto questo è positivo alla condizione che vi sia poi una politica di mercato da parte dello Stato, e che l'apparato pubblico sia pronto ad essere interlocutore di questa funzione che la legge inaugura.

Devo dire che dal punto di vista di una politica di mercato il nostro paese è molto carente. Basti solo pensare che nell'apparato pubblico a nessuno è affidata la competenza della regolamentazione del mercato: se ne occupano il Ministero dell'agricoltura, quello della industria, quello delle partecipazioni statali, ma nessuno si fa carico di un coordinamento. Abbiamo anche sentito parlare di un ente alimentare, ma non si sa bene quale dovrebbe essere il suo ruolo. Al contrario, gli altri paesi hanno fatto notevoli passi avanti su questa strada ed hanno dato vita ad apparati pubblici statali capaci di essere interlocutori delle associazioni dei produttori e del mercato. Ho ricordato come in Inghilterra ci siano i *marketing boards*; richiamo nuovamente l'attenzione della Commissione su questo punto, in quanto dobbiamo anche noi muoverci in questa direzione se vogliamo che la legge in discussione trovi effettiva attuazione.

Maggiore impegno, dunque, è necessario se non vogliamo che questa legge sull'associazionismo dei produttori agricoli non diventi anch'essa una leggina di scarsa importanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il seguito del dibattito è rinviato a domani, venerdì 21 luglio, alle 9,30.

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA
